

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.52 DEL 27-05-20**

Folignano, li 25-06-20

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RICORRERE AVANTI AL T.A.R. AVVER=
SO LA DELIBERA DI ARERA N. 158 DEL 05/05/2020:
CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 11:10, svolta
in videoconferenza, secondo gli atti monocratici adottati, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di
convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

TERRANI MATTEO	Sindaco	P
Dott. FLAIANI ANGELO	Vice Sindaco	P
CASINI BRUNELLA	Assessore	A
NEPI COSTANTINO	Assessore	P
ACCORSI SERENA	Assessore	A

=====

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TERRANI MATTEO in
qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile N Soggetta a ratifica N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Segretario comunale in qualità di Responsabile ufficio Affari Legali, ed il Responsabile del VI^a settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li 28.05.2020
Il Responsabile del VI Settore
(Rag. Marinella Capriotti)

Folignano li 28.05.2020
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Simona Ferretti)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- Che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati (ARERA), precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';
- Che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- Che l'art. 6 della predetta deliberazione n°443/19 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF "grezzi" da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC), e la definizione approvazione di ARERA;
- Che inizialmente l'ETC avrebbe dovuto validare il piano finanziario e assumere le pertinenti determinazioni entro il 31 dicembre 2019;
- Che il comma 683 dell'art.1 della legge n°147/13 assegna al consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Che l'art 107 comma 2 decreto legge n°18/2020, convertito con modifiche in legge n°27/2020 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

CONSIDERATO

- Che l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da Virus COVID19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- Che con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei

mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altra ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;
- Ritenuto comunque necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia le utenze non domestiche che hanno optato per la chiusura dell'attività, a seguito di una propria analisi dei costi benefici;

VISTI

- I commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.

ESAMINATA

- La delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni.

RITENUTO

- Che la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif abbia illegittimamente sottratto ai Comuni, enti territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia tributaria in questione dall'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013. Materia, quella in esame, rientrando tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art.14, comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
- Che la delibera ARERA n°158/2020/R/rif, nel determinare riduzioni sulla quota variabile del tributo dovuto, intervenendo sui coefficienti potenziali di produzione Kd previsti dal Dpr n°158/99, di fatto non rispetta quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n°18/2020 circa la possibilità di approvare, e quindi applicare medio tempore per il 2020, le tariffe della tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019.

VALUTATA

- La concreta possibilità che le decisioni prese dall'Ente territorialmente competente, in virtù della delibera ARERA n°158 possono avere riflessi economici e finanziari negativi sui bilanci comunali, senza che questi ultimi possano decidere in merito, violando così l'autonomia amministrativa, patrimoniali e finanziaria, tutelate dagli artt. 118 e 119 della Costituzione.

VISTO

- Che l'ANUTEL (*Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*), cui aderisce anche questo Comune, ha stipulato apposita convenzione con l'**Avv. Riccardo Ventre con studio**

in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: avvocatoriccardoventre@legalmail.it

- Che agli Enti interessati è chiesto un contributo simbolico di partecipazione alle spese dell'azione legale nella misura di **50 euro + IVA 22% (split payment) da parte di ciascun Comune aderente**, da versare ad ANUTEL con IBAN IT91H0812642930000000011200 e che sarà l'Associazione successivamente a provvedere al pagamento di quanto convenuto in convenzione con l'Avvocato medesimo, in linea con lo spirito associativo che contraddistingue ANUTEL, sempre e comunque al fianco degli Enti Locali.
- Che ciascun Ente interessato potrà conferire l'incarico all' **Avv. Riccardo Ventre**, per la presentazione del ricorso avverso la deliberazione avanti al T.A.R. con possibilità di contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata al fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria.

RITENUTO

- Pertanto necessario, per le motivazioni suesposte, impugnare dinanzi all' organo di giustizia amministrativa competente la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif ricorrendo alla convenzione ANUTEL

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

- Di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR), avverso la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif con contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata ai fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria;
- Di autorizzare il Sindaco pt a conferire ampia e apposita procura ad litem all'**Avv. Riccardo Ventre, L'Avv. Riccardo Ventre con studio in Roma, al Viale Parioli n. 47/A, CF: VNTRCR44h20D709U, P.IVA 04165490618, iscritto all'ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al N. 0603/16 con mail: avvocatoriccardoventre@legalmail.it** legale individuato da ANUTEL (*Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali*), cui aderisce anche questo Comune, e con la quale ha stipulato apposita convenzione;
- Di demandare al responsabile del servizio l'adozione degli atti conseguenziali;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ravvisata l'estrema urgenza.

La seduta si è svolta in presenza

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to TERRANI MATTEO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25-06-20 e vi resterà fino al giorno 10-07-20 .

Folignano, li 25-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 06-07-20 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====